

ALLEGATO A)



# **UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO**

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELL'UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO**

**Approvato con Delibera del Consiglio dell'Unione n. 5 del 29/04/2025**

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011.

**Art. 2**  
**Istituzione e presupposto dell'imposta**

1. L'Imposta di Soggiorno é stata istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011, con D.C.U. n. 25 del 30.11.2011, con decorrenza dal 15 gennaio 2012. Trova altresì applicazione la normativa vigente (la legge 24 aprile 2017 n. 50 e la legge 21 giugno 2017 n. 96, il decreto legge 18 ottobre 2023 n. 145 e la legge 15 dicembre 2023 n. 191) o sopravvenuta in materia.

2. Il presente regolamento determina l'applicazione dell'imposta a decorrere dalla data di entrata in vigore.

3. Il relativo gettito è trasferito ai comuni dell'Unione ai fini della destinazione prevista dal sopra richiamato art. 4 del D.Lgs. 23/2011.

4. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive, alberghiere ed extra alberghiere, e nelle unità abitative oggetto di locazione turistica, come disciplinate dalle vigenti norme regionali in materia di turismo, situate nel territorio dei comuni aderenti all'Unione NET.

**Art. 3**  
**Soggetto passivo e Responsabile del pagamento**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2 (soggetti passivi).

2. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 ter del D.Lgs. 14/3/2011 n. 23 sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio dell'Unione nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi di appartamenti ubicati nel territorio dell'Unione definite dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017.

**Articolo 4**  
**Misura dell'Imposta**

1. La misura dell'imposta è stabilita con provvedimento della Giunta dell'Unione di Comuni.

2. Essa è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e alla classificazione delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime. La misura dell'imposta è definita in rapporto alla classificazione articolata in "stelle" ed equivalenti. Nelle strutture per le quali non è previsto l'utilizzo di tali indicatori la commisurazione farà riferimento al numero di notti.

3. Nelle strutture di cui all'art. 2 l'imposta è applicata per ogni pernottamento fino a un massimo di quattro pernottamenti consecutivi.

4. In caso di ripetuti e sistematici pernottamenti effettuati all'interno dello stesso mese solare l'imposta si applica limitatamente ai primi 4 pernottamenti consecutivi.

## **Articolo 5 Esenzioni**

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) i minori entro il dodicesimo anno di età;
- b) gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati di turisti; l'esenzione si applica per ogni autista e per un accompagnatore ogni venti turisti;
- c) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- d) persone con disabilità motoria, sensoriale e/o psichica;
- e) le scolaresche fino alle secondarie superiori, con i relativi docenti accompagnatori, e gli studenti universitari fuori sede;
- f) i partecipanti a manifestazioni o eventi che ricevono il patrocinio e/o il contributo da parte dei Comuni dell'Unione o dell'Unione stessa;

2. Sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

## **Art . 6 Obblighi dei gestori delle strutture ricettive**

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel territorio dell'Unione dei Comuni, contestualmente con l'inizio dell'attività, devono richiedere le credenziali per l'utilizzo del sistema applicativo dell'Imposta di Soggiorno messo a disposizione dall'Unione stessa e fornire le informazioni necessarie per la registrazione della propria struttura.

2. I gestori hanno l'obbligo di informare il pubblico dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni, anche affiggendo l'informativa in appositi spazi.

3. I gestori devono richiedere il pagamento dell'imposta ai soggetti passivi e riversarla all'Unione NET secondo le modalità stabilite dal successivo art. 7.

4. I gestori devono trasmettere una comunicazione trimestrale, entro 15 giorni dalla chiusura del trimestre, mediante il sistema applicativo messo a disposizione, nella quale dichiarano:

- le presenze complessive di ciascun mese;
- il numero di pernottamenti soggetti a imposta;
- il numero di pernottamenti esenti in base al precedente art. 5, distinti per tipologia;
- l'imposta dovuta;
- gli estremi del versamento dell'imposta medesima;
- eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della determinazione dell'imposta e per l'effettuazione dei relativi controlli.

I dati di cui sopra devono essere forniti anche se uguali a zero.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere a eseguire gli adempimenti previsti distinti per ogni struttura.

5. Per i soggetti che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dall'art. 4 del D.L. n. 50/2017 (ossia portali telematici e attività di intermediazione immobiliare), le modalità operative di cui ai commi precedenti potranno essere definite dall'Unione con atto convenzionale.

6. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

7. I gestori sono sottoposti agli obblighi amministrativi e contabili previsti da norme e disposizioni regolamentari in materia.

## **Articolo 7** **Versamento dell'imposta**

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento all'Unione di Comuni Nord Est Torino dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre, con le modalità definite e rese note dall'Unione dei Comuni.
3. Al fine di agevolare le strutture con modesti flussi di clientela, qualora l'importo dell'imposta da versare trimestralmente sia inferiore a € 250,00, tale somma potrà essere cumulata con quanto dovuto per il trimestre successivo. Il pagamento è in ogni caso dovuto:
  - per importi, anche cumulati, superiori a € 250,00;
  - almeno una volta all'anno, a prescindere dall'importo dell'imposta da versare a saldo, entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

## **Articolo 8** **Disposizioni in tema di accertamento**

1. L'Unione di Comuni, anche avvalendosi dei Comuni facenti parte della stessa, effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni di cui al precedente art. 6.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei gestori delle strutture ricettive e soggetti assimilati, può:
  - a) intimare ai gestori delle strutture ricettive - compresi proprietari, usufruttuari o chi abbia la disponibilità di unità abitative per locazione turistica - a esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con richiesta di restituirli compilati e firmati;
  - c) richiedere ispezioni amministrative, con la collaborazione dei Comandi di Polizia Locale dei Comuni aderenti all'Unione, presso le strutture ricettive e le sedi e le unità locali operative dei soggetti gestori;
  - d) chiedere ad altri Enti dati in forma anonima utili alla determinazione dell'imposta.
3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 e s.m.i. e di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, in ogni caso, ogni normativa vigente o sopravvenuta in materia.

## **Articolo 9** **Sanzioni**

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, al soggetto responsabile del pagamento dell'imposta medesima si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di

## **ALLEGATO A)**

irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

3. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 4, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 6, comma 2, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689;

5. In caso di omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'articolo 6, comma 1, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per mancato versamento.

### **Articolo 10 Riscossione coattiva**

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni e interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

### **Articolo 11 Rimborsi e spese di gestione**

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza è recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta di soggiorno stessa da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dall'Unione da presentare prima della scadenza del termine di versamento.

2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. L'Unione dei Comuni Nord Est Torino provvede al rimborso delle spese di gestione strettamente connesse alla gestione dell'imposta di soggiorno nei limiti e con le modalità fissate dalla Giunta dell'Ente.

### **Articolo 12 Contenzioso**

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Art. 13 Tavolo Tecnico Consultivo**

1. È costituito un tavolo tecnico consultivo composto dai delegati dell'Amministrazione e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle imprese ricettive allo scopo di monitorare l'applicazione della disciplina regolamentare, di individuare ulteriori procedure

## **ALLEGATO A)**

semplificate dell'imposta, nonché di coordinare l'utilizzo delle risorse derivanti dall'imposta di soggiorno.

2. Nell'ambito del Tavolo Tecnico Consultivo si individueranno forme di collaborazione volte a contenere fenomeni di evasione o elusione dell'imposta.

### **Articolo 14** **Disposizioni transitorie e finali**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, il presente regolamento é inviato al Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione sul relativo sito informatico.

### **Art. 15** **Entrata in vigore**

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del trimestre successivo alla sua approvazione.